# REGOLAMENTO (CEE) N. 2844/76 DEL CONSIGLIO

## del 23 novembre 1976

## che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato ellenico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la validità del regolamento (CEE) n. 602/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato ellenico (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 2600/76 (3), è limitata al 31 dicembre 1976 ; che tale regolamento è stato adottato secondo la procedura di cui all'articolo 10 del regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (4), tenuto conto del carattere d'urgenza delle misure previste ed in attesa della revisione globale della regolamentazione relativa al settore dell'olio d'oliva ;

considerando che le difficoltà di valutazione della situazione effettiva del mercato, che hanno motivato l'adozione del regolamento (CEE) n. 602/76, persistono tuttora ; che non è peraltro prevedibile che la revisione del complesso delle misure di organizzazione comune dei mercati nel settore in causa possa essere completata a breve termine ; che, in tali condizioni, occorre mantenere in vigore le misure particolari previste dal predetto regolamento per il periodo necessario per completare la revisione globale del regime applicabile all'olio d'oliva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

### *Articolo 1*

Nel caso in cui le libere quotazioni sul mercato ellenico non siano determinanti per il prezzo d'offerta di una o più qualità di olio d'oliva della sottovoce 15.07 A II a) della tariffa doganale comune, che non abbia subito un processo di raffinazione, il prelievo di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE o il prelievo minimo di cui all'articolo 2 del presente regolamento possono essere fissati, unicamente per le qualità di cui trattasi, a livelli che tengano conto dei prezzi d'offerta effettivi delle stesse qualità.

### *Articolo 2*

1. Quando le offerte sul mercato ellenico di olio d'oliva che non abbia subito un processo di raffinazione non corrispondono a possibilità reali d'acquisto per quantitativi rappresentativi di detto mercato, il prelievo all'importazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento n. 162/66/CEE è fissato mediante gara.

2. Ad intervalli regolari gli interessati presentano agli organismi competenti degli Stati membri una domanda di titolo d'importazione e contemporaneamente costituiscono una cauzione speciale per un importo da stabilire.

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione indicante :

a) la quantità di prodotto oggetto della domanda ;

b) il tasso del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto che il richiedente si impegna a pagare al momento dell'importazione.

3. La Commissione stabilisce il tasso del prelievo minimo in unità di conto per 100 chilogrammi di prodotto.

4. I titoli vengono rilasciati per le domande nelle quali è indicato un tasso di prelievo pari o superiore al tasso minimo stabilito dalla Commissione. In tal caso, il richiedente è tenuto ad importare la quantità di prodotto indicata nella domanda al tasso di prelievo da lui indicato.

5. La Commissione informa gli Stati membri dell'applicazione del presente articolo.

### *Articolo 3*

In deroga all'articolo 5 del regolamento n. 162/66/CEE, non vengono percepiti prelievi all'importazione delle sanse di oliva e di altri residui di cui alla sottovoce 23.04 A della tariffa doganale comune aventi un tenore di olio pari o inferiore al 3 %.

(1) Parere reso il 16 novembre 1976 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 72 del 18. 3. 1976, pag. 3.
(3) GU n. L 297 del 28. 10. 1976, pag. 4.
(4) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

*Articolo 4*

Le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 9 del regolamento n. 162/66/CEE sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2843/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale [1].

*Articolo 5*

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 [3].

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Esso si applica fino al 31 ottobre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1976.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. P. L. M. M. van der STEE

---

[1] Vedi pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

[2] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

[3] GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.